

COMUNE DI CAMPOTOSTO

(Provincia di L'Aquila)

Piazza della Chiesa - cap. 67013 – Tel 0862/900142- fax: 0862/900320 e-mail protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 23/06/2017

OGGETTO: Oggetto : Individuazione dell'ECAD (Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale) e approvazione convenzione.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di giugno presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor Luigi Cannavicci alle ore 16.30 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

	PRESENTE	ASSENTE
Luigi Cannavicci Sindaco - Presidente	X	
D'Alessio Gaetana Vice-Sindaco Consigliere	X	
Rascelli Maria Rita Assessore - Consigliere	X	
Deli Livio Consigliere	X	
Dott.Ercole Di Girolami Consigliere		X
Migliozzi Vilma Consigliere		X
Quintiliani Alberico Consigliere	X	
Votta Andrea Consigliere	X	
Alimonti Erminia Consigliere		X
De Angelis Giovanna Consigliere	X	
Di Carlantonio Antonio Consigliere	X	

ne risultano presenti n° 08 e assenti n° 3

Ha partecipato alla seduta il Segretario comunale Dott. Pietropaolo Gaetano

Il Presidente Luigi Cannavicci in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

il revisore del conto.

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel BURA speciale n. 114 del 09.09.2016 è stata pubblicata la delibera del Consiglio Regionale n. 70/3 del 09.08.2016 inerente la "Definizione degli ambiti distrettuali sociali" con la quale sono stati individuati 24 ambiti distrettuali sociali di cui 6 nella Provincia di L'Aquila;
- nel BURA speciale n. 114/2016 è stata pubblicata la delibera del Consiglio Regionale n. 70/4 del 09.08.2016 inerente l'approvazione del "Piano Sociale Regionale 2016-2018,
- Che i comuni dell'Alto Aterno, della Montagna Aquilana e della Sirentina, costituiscono l'Ambito Distrettuale Sociale n. 5 "Montagne Aquilane";

CONSIDERATO che, negli Ambiti Distrettuali Sociali in cui sono presenti più Comuni:

- le funzioni di indirizzo politico - amministrativo sono assunte dalla Conferenza dei Sindaci, costituita dai Sindaci (o loro delegati) di tutti i Comuni dell'Ambito;
- la Conferenza dei Sindaci di insediamento è convocata dal Comune con maggiore dimensione demografica;
- la seduta di insediamento è validamente costituita con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti;

CONSIDERATE, inoltre, le difficoltà di tutti i Comuni del territorio di fare da Capofila per la costituzione dell'Ecad (Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale) per le seguenti considerazioni:

- La maggior parte dei Comuni rientrano nel cratere del sisma del 2009 ed alcuni anche in quello del sisma 2016;
- Comuni di piccole e piccolissime dimensioni - il più grande è sotto i 5.000 abitanti;
- Blocco per l'assunzione di personale (le assistenti sociali sono obbligatorie dalle disposizioni di leggi regionali);
- Patto di stabilità per cui il Comune capofila verrà a sfiorare detto patto con le relative sanzioni previste dalle leggi statali;

EVIDENZIATO che la procedura di insediamento con i relativi adempimenti deve avvenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento regionale, pubblicazione avvenuta sul BURAT n. 114 speciale del 09.09.2016.

DATO ATTO che la costituzione del nuovo Ambito Distrettuale Sociale si intende conseguita quando tutti i Comuni avranno deliberato formalmente in merito alla scelta dell'ECAD;

VISTA la deliberazione n. 2 del 11/10/2016 della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale 5, avente per oggetto "Ambito Distrettuale n. 5 "Montagne Aquilane" - Adempimenti per la sua costituzione ai sensi del DCR n. 70/3 e 70/4 del 09/08/2016", che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover far propria integralmente la deliberazione n. 2 del 11/10/2016 della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale 5 sopra indicata;

PRESO ALTRESI' ATTO CHE

- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'esercizio associato tra Comuni ed enti locali da formalizzare mediante *Convenzione*;
- la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 14.12.2016 ha approvato con delibera n.3 lo schema della allegata convenzione, ai sensi degli artt. 28 e art. 30 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., quale forma associativa per l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Distrettuale Sociale;
- i comuni intendono manifestare la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale distrettuale dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative relative alla programmazione progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, alla Comunità Montana Montagna di L'Aquila, che opera quale Ente **Capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15, per un periodo di tempo limitato alla esistenza in vita delle Comunità Montane ed alla costituzione delle unioni dei Comuni;
 - b) la costituzione di **tre Zone di Gestione Sociale** con funzioni gestionali coincidenti con gli Ambiti sociali esistenti;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano** e di **tre Uffici zionali** deputati alla gestione dei servizi.

VISTO l'allegato schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato;
2. Di prendere atto delle difficoltà espresse da tutti i Comuni appartenenti all'ambito distrettuale n. 5 da proporsi quali Capofila per la costituzione dell'ECAD; delle difficoltà dei Comuni di risolvere attraverso forme associative previste dalla legge l'avvio delle procedure per la costituzione dell'ECAD; della difficoltà e della ristrettezza dei tempi per la realizzazione del nuovo piano sociale; dell'impossibilità di sospendere i servizi sociali;
3. Di ritenere doveroso comunque adempiere alle prescrizioni inerenti la costituzione del nuovo ECAD come da piano sociale regionale 2016/2018;
4. Di prendere atto, approvare e fare propria nella sua interezza, per tutte le motivazioni ivi evidenziate che devono intendersi integralmente riportate nel presente deliberato, la deliberazione n. 2 del 11/10/2016 della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale 5, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale.
5. Di Individuare, quale ECAD, la Comunità Montana "Montagna dell'Aquila";
6. Di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato avente ad oggetto la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali.
7. Di rimettere la presente deliberazione alla Comunità Montana "Montagna di L'Aquila" per i successivi provvedimenti di competenza.

Successivamente

Con analoga votazione

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

IL SINDACO
f.to Ing. Luigi Cannavici

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gaetano Pietropaolo

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale On -Line in data 30.06.2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) **N° 406**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.Gaetano Pietropaolo

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.06.2017;

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 30.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Gaetano Pietropaolo

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla "regolarità tecnica", ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
(f.to Gaetano Pietropaolo)

- ✓ di ridefinire la governance per l'integrazione socio-sanitaria con lo sviluppo della definizione dei Distretti e l'integrazione degli ambiti sociali, la coincidenza ambiti distretti;
 - ✓ migliorare la qualità dei servizi socio-assistenziali ed educativi attraverso il sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento ;
 - ✓ sviluppare la partecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle Organizzazioni;
 - ✓ maggiore sostenibilità economico-finanziaria con la creazione di sinergie con i diversi fondi;
 - ✓ potenziare l'assistenza sanitaria territoriale e in particolare quella domiciliare anche attraverso un riordino dell'A.D.I.;
 - ✓ adottare più efficaci strumenti di monitoraggio e controllo dei servizi e della spesa sociale;
 - ✓ raggiungere l'integrazione socio-sanitaria nell'ambito dei servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali, nell'area della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza minori e dell'età evolutiva;
 - ✓ potenziare il Punto Unico Accesso e rafforzare le professionalità sociali nell'Unità di Valutazione Interdisciplinare e revisionare il Progetto Assistenziale.
- Il predetto Piano Sociale Regionale, diretto alla realizzazione di un sistema integrato dei servizi individua il "Piano distrettuale sociale" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici.

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n.2 dell'11.10.2016 con il quale:

- è stato individuato l'ECAD dell'Ambito Distrettuale n.5 nella Comunità Montana "Montagna di L'Aquila";
- è stato individuato il Coordinatore dei sindaci nel Sindaco del comune di Pizzoli;
- sono stati individuati due vice coordinatori ed in particolare il sindaco del comune di Villa Santa Lucia e quello di Molina Aterno, rappresentanti delle future Zone di gestione di cui al Piano regionale, da costituirsi in coincidenza dei vecchi ambiti.

Considerato che:

- è volontà delle parti coordinare le attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'esercizio associato *tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*, entro e non oltre il termine di giorni *90 (novanta)* dalla pubblicazione del Piano sociale Regionale sul BURA;
- la Conferenza dei Sindaci ha approvato lo schema della presente convenzione, ex art. 30 del D- Lgs. 267/2000 s.m.i., quale forma associativa per l'esercizio in forma associata delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Distrettuale Sociale;
- gli enti sottoscrittori del presente atto hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale distrettuale dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative relative alla programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali alla Comunità Montana Montagna di L'Aquila, che opera quale Ente Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15, per un periodo di tempo limitato alla costituzione delle unioni dei Comuni;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Comitato Ristretto costituito dal coordinatore della conferenza dei sindaci dell'ECAD e due vice coordinatori, che svolgono anche il ruolo di coordinatori delle zone di Gestione sociale.
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**, a cui compete assicurare il necessario apporto tecnico e amministrativo, durante tutto il processo di programmazione, non solo al livello istituzionale, ma anche al Gruppo di Piano, fornendogli la più ampia assistenza, in particolare durante la delicata fase di impostazione del documento di Piano.

- d) la scelta di costituire **tre zone di Gestione Sociale** ricadenti in coincidenza dei vecchi Ambiti sociali.
- e) la costituzione degli **Uffici di Zona sociale**, di cui si avvalgono le Zone di gestione sociale istituite, che svolge compiti strumentali di natura tecnica e amministrativa limitati agli aspetti gestionali riferiti ai servizi affidati in gestione alla Zona da parte dell'Ambito distrettuale.

Acclarato che i comuni facenti parte del Distretto dovranno, in conseguenza, approvare nei rispettivi Consigli Comunali il presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 28 e 30, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., considerando quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 28 e art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività di tipo sociale attribuite ai comuni dalla normativa e dal Piano Sociale Regione, a partire dalla formazione, approvazione ed attuazione del Piano sociale distrettuale.

Art.2 – Finalità

Finalità principale dell'esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei comuni e quindi della presente Convenzione è la formazione, approvazione e piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale Distrettuale. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati strumenti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Distrettuale dei servizi, il quale costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le modalità di accesso ai servizi, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei medesimi sull'intero territorio di Ambito. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art.3 – Durata

La durata della presente Convenzione è stabilita dalla data della sua stipula e con scadenza finale in coincidenza del termine di vigenza del Piano Sociale Regionale 2016/2018 o di quello eventualmente anteriore di scadenza dell'esistenza in vita delle Comunità Montane, come determinato dal legislatore regionale.

Art.4 - Principi e Obiettivi

L'organizzazione in forma associata di cui alla presente convenzione dovrà essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini del procedimento e della carta dei servizi;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza;
- professionalità ed efficienza del personale;
- massima attenzione ai profili di legittimità, legalità e trasparenza afferenti le attività di competenza;
- pari trattamento nei confronti di ogni Ente convenzionato;
- adeguata pubblicità degli atti adottati e delle attività svolte;
- customer satisfaction da valutare attraverso rilevazioni e analisi periodiche;
- piena sostenibilità e concreto contenimento dei costi; ➤ pareggio di bilancio.

L'associazione di funzioni come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano Sociale Distrettuale;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
- f. garantire il diritto dei cittadini alla scelta dei servizi offerti;
- g. dare risposte unitarie ai bisogni del territorio, garantendo procedure amministrative coerenti con una gestione uniforme del Piano Sociale Distrettuale sull'intero territorio dell'Ambito.

Art.5 – Ente Capofila

Gli enti convenzionati individuano e delegano la Comunità Montana Montagna di L'Aquila quale ECAD, attribuendogli la gestione delle funzioni sociali e le responsabilità amministrative e le risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

L'ECAD - Comunità Montana Montagna di L'Aquila agisce ed è rappresentato legalmente dal suo rappresentante pro-tempore, attualmente commissario, in base al D.P.G.R. n. 78 – 11/11/2013.

L'ECAD - quale Ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 5 - si configura anche capofila della presente convenzione.

Art.6 - Funzioni dell'ECAD- Comunità Montana Montagna di L'Aquila

L'ECAD svolgerà le seguenti funzioni:

- assicurare la regia generale, adottando tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano Sociale Distrettuale;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- esercitare gli adempimenti amministrativi, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit, anche attraverso le Zone di Gestione Sociale;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale Distrettuale, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano Sociale Distrettuale;

L'Ente Capofila attua e porta in esecuzione le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente alla Conferenza stessa sull'andamento delle attività previste dal Piano Sociale Distrettuale.

L'ECAD è l'Ente destinatario delle risorse trasferite dalla Regione, di cui ha la responsabilità della rendicontazione: le Zone di Gestione Sociale, dovranno rendicontare all'ECAD.

Art. 7– La Conferenza dei Sindaci dell'ECAD e delle Zone di Gestione Sociale. Il Gruppo di Piano

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano Sociale Distrettuale è riservata alla Conferenza dei Sindaci formata dai Sindaci dei 42 Comuni così come individuati dalla Delibera di Consiglio regionale n. 70/3 del 09.08.2016.

Il Sindaco del Comune di Pizzoli nominato **coordinatore della Conferenza dei Sindaci** dell'ECAD assume le funzioni di presidenza e legale rappresentante della Conferenza ed è supportato da due Vice Coordinatori, il Sindaco del Comune di Molina Aterno e il Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia.

Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipano i Componenti dell'Ufficio di Piano. La Conferenza dei Sindaci è presieduta e convocata dal Coordinatore dell'Ente Capofila e in caso di assenza o di impedimento dai Vice Coordinatori.

Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è regolamentato da un Regolamento adottato dalla stessa Conferenza.

È compito della Conferenza dei Sindaci nominare il **Gruppo di Piano**, predeterminandone la composizione e acquisendo entro i termini prestabiliti le necessarie designazioni. Contestualmente alla nomina, vengono definiti i tempi e gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività del Gruppo di Piano. Di tutto il procedimento di nomina è assicurata la conoscibilità attraverso la pubblicazione all'albo dell'ECAD e altre forme indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Gruppo di Piano, nella sua prima seduta e su indicazione della Conferenza dei Sindaci, approva il proprio regolamento di funzionamento (che può prevedere anche la formazione di sottogruppi per materia) e, in particolare, stabilisce il numero legale per la validità delle riunioni. Provvede, altresì, alla nomina di un coordinatore con il compito di convocare le sedute, coordinare i lavori, redigere i verbali e i rapporti da inoltrare alla Conferenza dei Sindaci circa l'andamento dei lavori.

Nella fase iniziale di formazione del Piano sociale di ambito distrettuale, la Conferenza dei Sindaci provvede anche ad attivare la concertazione preliminare con l'Azienda USL per la definizione delle scelte fondamentali in materia di programmazione socio-sanitaria relative alle azioni da attuare nell'Ambito distrettuale e nel Distretto sanitario. La concertazione, in particolare, persegue l'obiettivo di assicurare che le scelte in materia socio-sanitaria siano gestite "all'interno di un'unica strategia programmatica, attuata in modo collaborativo tra azienda sanitaria ed enti locali, finalizzata alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie", secondo quanto indicato dal primo (e unico) Piano sociale nazionale (D.P.R. 3 maggio 2001. Piano sociale nazionale 2001-2003). Per la finalità descritta, oltre che per gli altri compiti a cui è preordinata, è necessario procedere già in questa fase alla costituzione della Conferenza locale integrata socio-sanitaria, secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente.

Per ciascuna delle Zone di Gestione sociale operanti all'interno dell'Ambito distrettuale, relativamente alla Conferenza zonale dei Sindaci si applicano le stesse modalità e procedure stabilite per la conferenza dei Sindaci di Ambito, come prima descritte.

Art.8 – Coordinatore della Conferenza dei Sindaci e Comitato ristretto

Ai sensi di quanto previsto nel PSR 2016/2018 la conferenza dei Sindaci ha nominato il proprio Coordinatore nella prima seduta di insediamento della Conferenza.

Il Sindaco nominato è il Coordinatore della Conferenza dei Sindaci dell'ECAD e assume la funzioni di presidenza e legale rappresentante della Conferenza, supportato, come deciso dalla conferenza, da due Sindaci Vice Coordinatori.

Il coordinatore e i due vice coordinatori ed in loro assenza i delegati scelti, da loro, costituiscono un **Comitato ristretto** all'interno della conferenza dei Sindaci e svolgono un ruolo di indirizzo politico rispetto all'attività dell'ufficio di piano, in attuazione di quanto viene deliberato nella Conferenze dei sindaci.

I membri del gruppo ristretto hanno la funzione di curare la promozione sul territorio, informare i sindaci e curare l'esecutività degli atti decisi in Conferenza dei sindaci.

Si occupano altresì, tramite gli uffici, di formulare e predisporre e approvare quale proposta gli atti da portare in Conferenza dei sindaci.

Art. 9– Zone di Gestione Sociali

Le Zone di gestione, di seguito individuate in via provvisoria, fanno riferimento, agli Ambiti sociali del Piano sociale 2009-2011, gestite dalla Comunità Montana Montagna di L'Aquila e dalla Comunità Montana Sirentina.

In sede di Conferenza dei Sindaci e su proposta del sindaco del comune interessato può essere mutata la Zona di appartenenza.

Ogni Zona di gestione sociale ha come organo decisionale la **Conferenza zonale** dei sindaci, presieduta dai coordinatori nominati: il sindaco del Comune di Pizzoli, il Sindaco di Molina Aterno e il Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia.

Zona di gestione sociale 1 Ente : Comunità Montana Montagna di L'Aquila

Coordinatore Sindaco scelto nella conferenza dei sindaci di costituzione dell'ECAD

09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	BARETE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAGNANO	AQ
					AMITERNO	
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAMPOTOSTO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAPITIGNANO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	FOSSA	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	LUCOLI	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	MONTEREALE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	OCRE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	PIZZOLI	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. EUSANIO	AQ
					FORCONESE	
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	SCOPPITO	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	TORNIMPARTE	AQ
09	ALTO ATERNO	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	VILLA S.	AQ

Zona di gestione sociale 2 Comunità Montana Montagna di L'Aquila

Coordinatore Sindaco scelto nella conferenza dei sindaci di costituzione dell'ECAD

11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	BARISCIANO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CALASCIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAPESTRANO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CAPORCIANO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	CASTELVECCH IO CALVISIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	COLLEPIETRO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	NAVELLI	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	OFENA	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	POGGIO PICENZE	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	PRATA D'ANSIDONTA	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. BENEDETTO IN PERILLIS	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. PIO DELLE CAMERE	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. STEFANO DI SESSANIO	AQ
11	MONTAGNA AQUILANA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	VILLA S. LUCIA	AQ

Zona di gestione sociale 3 Ente:Comunità Montana Sirentina

Coordinatore Sindaco scelto nella conferenza dei sindaci di costituzione dell'ECAD

13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	ACCIANO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	FAGNANO ALTO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	FONTECCHIO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	S. DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-05	M. AQUILANE	L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO- SANGRINA	CASTEL DI IERI*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO- SANGRINA	CASTELVECCH IO SUBEQUO*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO- SANGRINA	GAGLIANO ATERNO*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO- SANGRINA	GORIANO SICOLI*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO- SANGRINA	MOLINA ATERNO*	AQ
13	SIRENTINA	DSB - AQ-04	PELIGNO	PELIGNO- SANGRINA	SECINARO*	AQ

La Zona di gestione Sociale agisce con autonomia decisionale circa le modalità di gestione degli interventi e dei servizi espressamente individuati dalla Conferenza dei Sindaci ed inseriti nel Piano sociale distrettuale, ma nel rispetto delle scelte unitarie di programmazione e rendicontazione adottate a livello di Ambito Distrettuale, delle modalità di valutazione dei risultati e di rendicontazione della spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni in materia di associazionismo comunale obbligatorio per i piccoli comuni.

Le forme separate di gestione sono organizzate secondo quanto previsto dalla legge 267/2000 e sono rappresentate dal proprio Ente gestore titolare della responsabilità in merito ai servizi assunti in gestione.

L'Ente gestore provvede direttamente ad affidamenti di appalti ed è titolare dei rapporti giuridici instaurati per l'espletamento dei servizi gestiti dalla Zona sociale.

La zona di gestione sociale si avvale del proprio **Ufficio di Zona Sociale**, con destinazione di risorse umane e strumentali adeguate alle competenze gestionali ad essa attribuite dall'Ambito distrettuale sociale.

Le zone di gestione sociale adottano la stessa forma operativa e di funzionamento dell'ECAD.

Art.10 - Ufficio di Piano e Uffici di Piano Zonali

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato **Ufficio di Piano**, quale strumento operativo e strategico a supporto del livello istituzionale per l'attuazione del Piano Sociale Distrettuale. L'Ufficio di Piano dovrà essere dotato delle risorse professionali, avvalendosi prioritariamente del personale dei precedenti uffici di piano così come da indicazioni del Piano sociale regionale e di mezzi adeguati per svolgere le complesse attività ed assumere le responsabilità che gli competono consistenti principalmente in:

- funzioni di programmazione e progettazione, comprendenti il monitoraggio e la valutazione;
- funzioni di gestione tecnico-amministrativa, estese alla predisposizione dei bandi e di gestione delle gare;
- funzioni contabili e finanziarie, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione.

L'Ufficio di Piano ha sede centrale nell'Ente Capofila e sedi distaccate nelle Zone di Gestione sociale. Qualora necessario o opportuno ed economicamente sostenibile possono essere istituiti sportelli operativi presso uno o più Comuni dell'Ambito.

L'**Ufficio di Zona sociale**, di cui si avvalgono le Zone di gestione sociale istituite, dovrà essere dotato delle risorse professionali, avvalendosi prioritariamente del personale dei precedenti uffici di piano così come da indicazioni del Piano sociale regionale e di mezzi adeguati per svolgere le complesse attività e i compiti strumentali di natura tecnica e amministrativa limitati agli aspetti gestionali riferiti ai servizi affidati in gestione alla Zona da parte dell'Ambito distrettuale.

Art.11 – Principi dell'Ufficio di Piano

I principi dell'Ufficio di Piano sono:

- autonomia funzionale e stabilità delle figure professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia, per garantire l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento, gestione tecnica e amministrativa, gestione contabile e finanziaria;
- individuazione di un responsabile che assolva al compito di referente tecnico diretto per i rapporti con la Regione;
- articolazione in unità operative per il coordinamento delle aree sociale, socio-sanitaria e socioeducativa – per il presidio dell'area socio-sanitaria sarà previsto, nella convenzione con la ASL la collaborazione anche del personale ASL/Distretto e del coordinatore dei servizi socio-sanitari del Distretto/ASL con specifici ordini di servizio dell'Azienda;
- coordinamento e assistenza tecnica alle attività sociali e socio-sanitarie dei Comuni associati, che sono in maniera proporzionale chiamati a fornire supporto in termini finanziari e di personale tenendo conto dei principi di ripartizione indicati dalla Regione.

I principi dell'Ufficio di Piano Zonale sono:

- autonomia funzionale e stabilità delle figure professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia, per garantire l'esercizio delle funzioni di gestione tecnica e amministrativa.

Art.12 – La Conferenza Locale integrata socio sanitaria (CLISS)

La Conferenza si costituisce su iniziativa del Coordinatore della Conferenza dei Sindaci o dei Vice Coordinatori.

Ha il compito di attuare il raccordo istituzionale in materia di integrazione socio sanitaria.

E' costituita dalla Conferenza dei sindaci dell'Ambito distrettuale, mediante la propria rappresentanza costituita dal **Comitato ristretto**, e dal Direttore generale dell'Azienda ASL o un suo delegato e assume il ruolo di organo comune per l'esercizio associato delle funzioni disciplinate dalla convenzione socio sanitaria.

I contenuti della convenzione devono essere individuati nel rispetto della normativa generale di riferimento (in particolare: il D.Lgs. 502/1992, nel testo attualmente vigente; disposizioni attuative; LEA in sanità) e della programmazione regionale di settore, con particolare riguardo alla definizione dei rapporti finanziari tra gli enti coinvolti.

Come previsto in modo più specifico dal PSR (§ III.1) alla voce "L'integrazione socio-sanitaria", la Convenzione definisce le modalità organizzative e gestionali concordemente adottate in merito a quattro ambiti principali d'intervento, rappresentati da:

1. la realizzazione dei servizi sociosanitari integrati;
2. le modalità di coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati, con riferimento anche alla localizzazione dei presidi, al controllo dei costi e all'innovazione organizzativa tecnica e gestionale nei servizi socio-sanitari;
3. le modalità di impiego del personale proveniente dall'Azienda USL e dagli enti locali associati;
4. l'utilizzo di un sistema informativo socio-sanitario unificato.

Nella convenzione, inoltre, vengono descritti lo sviluppo delle attività organizzative ed operative, le risorse economico-finanziarie, strumentali e di personale impiegate, il cronoprogramma di attivazione dell'esercizio integrato. A livello territoriale, la convenzione disciplina le attività e i servizi dell'intero Ambito distrettuale sociale, anche in presenza di Zone separate di gestione istituite, le quali sono comunque coinvolte nella fase formativa della convenzione socio-sanitaria, grazie alla partecipazione dei sindaci del territorio zonale alla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito.

Art.13 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano Sociale Distrettuale, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Art.14 – Impegni finanziari degli enti associati

Le Comunità Montane si impegnano a fornire le risorse professionali e strumentali, avvalendosi prioritariamente del personale dei precedenti uffici di piano così come da indicazioni del Piano sociale regionale e di mezzi adeguati per svolgere le complesse attività e i compiti strumentali di natura tecnica e amministrativa, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

I Comuni si impegnano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie per la compartecipazione al Piano sociale prevista come nei precedenti piani e a coprire il 20% delle somme stanziata dalla Regione, anche attraverso i fondi Nazionali, per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano sociale 2016-18. Inoltre si impegnano ad individuare personale competente da mettere a disposizione del funzionamento del Piano sociale e la questione sarà trattata con separato atto.

Gli enti si impegnano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie, ad assegnare le risorse umane, ove possibile, strumentali ed a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi:

Il mancato o incompleto trasferimento all'ECAD da parte del singolo Comune – nei tempi e nei modi previsti dal successivo art. 12 - della quota dovuta per la partecipazione alla quota associativa intercomunale, previo accertamento preventivo dell'inadempienza, sulla base di motivata e documentata comunicazione dell'ECAD, comporta l'applicazione della sanzione consistente nell'esclusione, in tutto o in parte, per i Comuni inadempienti, della fruizione dei servizi, oltre alla pubblicazione dei Comuni inadempienti sui portali internet della Regione e dell'ECAD.(cit. pag 117 del PSR 2016/2018).

Art. 15- Funzioni residue in capo ai Comuni contraenti

Restano in capo ai singoli Comuni convenzionati esclusivamente le competenze e le funzioni non previste nella programmazione del Piano Sociale Distrettuale.

Art.16 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano Sociale Distrettuale sarà determinata nell'ambito del Piano Finanziario del Piano Sociale Distrettuale, del Piano Sociale Regionale e di qualsiasi altra norma o disposizione ad essi correlata.

Le quote relative dovranno essere corrisposte all'ECAD in 3 rate; la prima, pari al 30% di quanto dovuto, entro il 28 febbraio, la seconda pari al 40% entro il 30 giugno, l'ultima pari al 30% entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, giorni, previa messa in mora, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 17 – Rendicontazione

L'ECAD è tenuto a presentare per l'approvazione alla Conferenza dei Sindaci la rendicontazione dei contributi assegnati entro la metà del mese di marzo di ogni anno.

A seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, la rendicontazione sarà inviata al competente Ufficio regionale entro il 31 marzo di ogni anno, come stabilito dal Piano Sociale Regionale 2016/2018.

L'ECAD può utilizzare una quota annuale non superiore al 5% delle somme destinate ai Piani Sociali Distrettuali a copertura delle spese per la gestione dell'Ufficio di Piano organizzato e funzionante secondo le indicazioni previste nelle linee guida regionali.

L'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, relativamente a ciascun esercizio finanziario entro il 28 febbraio.

Entro il 15 febbraio gli Uffici Zonali trasmettono il rendiconto, di propria competenza, della Gestione Zonale all'Ufficio di Piano dell'ECAD.

Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del Piano Sociale Distrettuale è approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 15 marzo.

Art.18 - Scioglimento anticipato della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, in caso di cessazione delle funzioni delle Comunità Montane e nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 Approvazione e pubblicità della Convenzione

I Comuni aderenti approvano, con deliberazione consiliare, lo schema della presente Convenzione e ne autorizzano la sottoscrizione nei modi e nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 267/2000.

Di tale approvazione è data notizia attraverso pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori degli Enti sottoscrittori e formale comunicazione alla Regione Abruzzo.

Art.20 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 21 - Efficacia dell'accordo

La Convenzione ha efficacia tra le parti ed è opponibile ai terzi dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti gli Enti associati.

Art. 22 - Bollo e registro. Foro competente

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "*Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione*" allegata al *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

Essa gode, altresì, dell'esenzione dal bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, All. B, art. 16, nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 agosto 1992.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e/o esecuzione del presente atto il Foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente nella materia oggetto della Convenzione

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Letto, approvato e sottoscritto. **il**